

N. 8822 / 2019 Reg. Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA

in persona del giudice unico Claudio Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso
con citazione notificata in data 17 settembre 2019, assunto in decisione
all'udienza in data 16/12/2021 e vertente

TRA

CONDOMINIO [REDACTED], cod.
fisc. [REDACTED] con la rappresentanza e difesa in causa dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] Milano, via [REDACTED] presso cui è stato eletto domicilio, come
da procura in atti

ATTORE

E

[REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] con la
rappresentanza e difesa dell'avv. [REDACTED] con studio in Sesto
San Giovanni, via [REDACTED] ove è stato eletto domicilio, come da procura
in atti

CONVENUTO

OGGETTO: Responsabilita professionale

CONCLUSIONI per Condominio [REDACTED]

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e/o difesa:

In via principale e nel merito:

accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto nell'esecuzione del
contratto di mandato e per l'effetto condannarlo a pagare in favore del
Condominio di [REDACTED] in Sesto San Giovanni la somma di €
7.128,73 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, relativa al
disavanzo di cassa risultante dai documenti prodotti in corso di causa ovvero
a quell'altra somma minore accertata all'esito della c.t.u.

In ogni caso:

con vittoria di spese, comprensive di quelle della procedura di
mediazione, competenze di lite, oltre alla refusione degli oneri fiscali e delle
spese di c.t.u. e CTP.

In via istruttoria:

si chiede disporre rinnovazione/integrazione di c.t.u., previa acquisizione
o ordine di esibizione da emettersi nei confronti del Rag. [REDACTED] avente
per oggetto la documentazione che lo stesso c.t.u. ha richiamato come
necessaria nel proprio elaborato peritale e che non trovasi nella disponibilità
di parte Attrice.



Si chiede inoltre ammettere l'interrogatorio formale e la prova per testi sulle circostanze dedotte nella narrativa dell'Atto di citazione, da intendersi integralmente ritrascritte e precedute dal "Vero che".

CONCLUSIONI per [REDACTED]

- 1) Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi evidenziati in atti, emersi dalla consulenza tecnica contabile e in corso di causa;
- 2) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore dell'avv. [REDACTED] ex art. 93 c.p.c.
- 3) con rimborso compensi e spese consulenza tecnica contabile anticipate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il condominio di via [REDACTED] ha proposto azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore [REDACTED] per la somma di Euro 7.128,73 oltre rivalutazioni monetaria ed interessi legali, sostenendo che si era registrato un disavanzo di cassa.

Il convenuto con la propria comparsa ha affermato che negli anni numerosi condòmini erano rimasti morosi e che non era stato chiarito a quale titolo si imputasse a lui il disavanzo; inoltre, ha dedotto, l'assemblea aveva sempre approvato i bilanci consuntivi, salvo che nell'assemblea condominiale del 9 luglio 2018 per mancanza di *quorum*; che non era stato approvato il consuntivo 1.10.2016 – 30.09.2017 mentre era stato successivamente approvato il consuntivo 1.10.2017 – 30.09.2018; con conseguente disallineamento nel bilancio condominiale.

La domanda è fondata.

"In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui." (Cass. 22 settembre 2017 n. 22063)

In particolare, "in tema di mandato oneroso, il mandatario convenuto a seguito di azione di rendiconto deve fornire la prova non soltanto dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione del suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt.1710-1716 c.c." (Cass. 9 febbraio 2004 n. 2428)

Nel caso di specie, non è specificamente contestata l'esistenza di un ammanco di cassa, risultante del resto anche dalla documentazione in atti e specificamente dal doc. 3 (pag. 5) in prod. att.; in particolare nessuna delle



poste passive enunciate nel documento ora indicato è contestata.

Ciò premesso, si osserva che, in base ai principi sopra richiamati, è a carico del convenuto – nella sua qualità di mandatario del condominio- la prova che tali differenze di cassa non siano a lui imputabili.

Tale prova non è stata fornita.

Il consulente di ufficio ha rilevato che il convenuto non ha fornito, in particolare, lo stato patrimoniale del bilancio condominiale alla data del 30 giugno 2018.

Consegue l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento della somma risultante non coperta (euro 7.128,71, cfr. anche relazione del consulente tecnico di ufficio).

Sono dovuti gli interessi ex art. 1284 cod. civ. dal 5.3.2019 (cfr. missiva doc. 4 in prod. att., ricevuta in quella data) al saldo.

II. Nulla compete per rivalutazione monetaria, vertendosi in tema di debito di valuta (art. 1224 cod. civ.; Cass. 10 giugno 1964 n. 1438) e non essendovi prova di un ulteriore danno rispetto a quello già risarcito attraverso la corresponsione degli interessi moratori.

III. Si rivelano superflue, alla luce di quanto sopra, le attività istruttorie richieste, alle quali non va pertanto dato ingresso.

IV. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e vengono liquidate come in dispositivo. Non risultano provate né allegate spese per consulenti tecnici di parte.

P Q M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Condominio [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con citazione notificata in data 17 settembre 2019, così provvede:

- I. Condanna [REDACTED] al pagamento di euro 7.128,71 in favore del Condominio [REDACTED] oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla data del 5.3.2019 al saldo;
- II. Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio in favore del Condominio [REDACTED] spese che liquida -d'ufficio, in mancanza di nota specifica- in euro 4.355 per compensi, oltre spese *forfaitarie* ex art. 2 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15 per cento sull'importo dei compensi, oltre iva e contributi previdenziali come per legge, oltre anticipazioni per euro 264,00; pone altresì a carico del [REDACTED] gli oneri di consulenza tecnica di ufficio nei rapporti interni per euro 3.062,00 oltre iva e contributi previdenziali come per legge, ferma la solidarietà di entrambe le parti nei confronti del professionista.

Così deciso in Monza, in data 6 giugno 2022

Il giudice
Claudio Miele

